



# CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## ORDINANZA SINDACALE

**N. 6 - REG. GEN. N. 52  
DEL 02-05-2020**

**UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

<b>OGGETTO:</b>	Disposizioni in materia di attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari: ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari insistenti sul territorio comunale di Ciampino
-----------------	---

### IL SINDACO

**Daniela Ballico**

### IL SINDACO

Considerato	che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista	la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto	il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto	il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto	il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Visto	il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Visto	il D.P.C.M. in data 10 aprile 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza

	epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che ha risistemato gli obblighi finalizzati al contrasto e sostituito i DPCM precedenti, con durata limitata al 03.05.2020;
Richiamato	da ultimo il D.P.C.M. 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 applicabili sull'intero territorio nazionale", che sostituisce integralmente il precedente DPCM del 10 aprile 2020 e introduce la c.d. fase due, successiva al lock-down, con decorrenza dal 04.05.2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;
Evidenziato	con particolare riferimento all'art. 1 comma 1 lett. z) del DPCM del 26 aprile 2020, secondo cui sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
Rilevato	che l'approvvigionamento alimentare negli esercizi commerciali deve comunque essere sempre garantito;
Richiamata	altresì l'ordinanza della Regione Lazio n. Z00037 del 30.04.2020, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", con la quale è stato disposto " <i>L'adozione da parte dei comuni di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie dei servizi urbani e delle attività commerciali allo scopo di coordinare e armonizzare i flussi di carico del trasporto pubblico e decongestionare i picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto</i> "
Preso atto	che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, stabilisce all'articolo 3, commi 2 e 3, che « <i>2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.</i> ».
Ravvisata	l'opportunità di modulare la vendita consentita dei prodotti alimentari e dei beni di prima necessità all'interno del territorio comunale, al fine di limitare situazioni di contatto in relazione alla maggiore presenza di utenti dovuta al contingentamento dell'orario di apertura e chiusura delle attività di vendita di generi alimentari;
Ritenuto	<b>prevedere fasce orarie per l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari all'interno del territorio di Ciampino, come di seguito: negli orari ricompresi tra le ore 07,00 e le ore 21,00, tutti i giorni compresa la domenica, per gli ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari.</b>
Precisato	che è fatto altresì obbligo dell'utilizzo dei guanti monouso in caso di manipolazione di alimenti;
Visto	l'art. 50, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 "Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge";
Visto	l'articolo 35 del Decreto Legge n. 9/2020;

## O R D I N A

- Per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati,

**1. Prevedere fasce orarie per l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari all'interno del territorio di Ciampino, come di seguito: negli orari ricompresi tra le ore 07,00 e le ore 21,00, tutti i giorni compresa la domenica, per gli ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari.**

**2. I suddetti esercizi commerciali sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 di cui al DPCM del 26 aprile 2020.**

**3. E' fatto obbligo comunque di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico. Non sono tenuti all'obbligo i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.**

**4. E' fatto altresì obbligo dell'utilizzo dei guanti monouso in caso di manipolazione di alimenti.**

- La diffusione della presente ordinanza sarà effettuata mediante pubblicazione all'albo pretorio on line.

-Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. Lazio, o in alternativa entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica

-Il Comando Polizia Locale, gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza sulla ottemperanza della presente ordinanza.

- Copia della presente ordinanza viene inviata alla Prefettura di Roma.

La presente Ordinanza è indirizzata a:

Ai Messi comunali	Sede	per la notifica.
Segreteria del Sindaco	Sede	per la raccolta.
Al Dirigente del IV Settore	Sede	per competenza
Al Comando della P.L. e Protezione Civile	Sede	per l'esecuzione
Alla Tenenza dei C.C. CIAMPINO,	Viale Kennedy, 50/b/1	per l'esecuzione
Al Commissariato di P.S. MARINO	p.zza Don L. Sturzo, 23	per l'esecuzione
Segretario generale	Sede	per conoscenza.

Ciampino, 02-05-2020

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO  
GIOVANNI GIAQUINTO

IL SINDACO  
  
Daniela Ballico

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 2 MAGGIO 2020

Copia atto uso amministrativo